



COMUNE DI OLBIA

SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

REGOLAMENTO DEI MERCATI E SAGRE SU AREA PUBBLICA

Allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n. 100 del 30/09/2016

SOMMARIO

Titolo I - Disposizioni sui mercati e relativi posteggi

- Art. 1 - Normativa e ambito di applicazione
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Opere dell'Ingegno
- Art. 4 - Ubicazione e frequenza dei mercati
- Art. 5 - Istituzione di nuovi mercati
- Art. 6 - Modifica di mercati esistenti
- Art. 7 - Orari
- Art. 8 - Giornate di mercato
- Art. 9 - Modalità di accesso ai mercati - Come si diventa titolare di stallo
- Art. 10 - Criteri per l'assegnazione dei posteggi
- Art. 11 - Trasferimento del mercato: modalità e criteri
- Art. 12 - Assenze
- Art. 13 - Assenze giustificate
- Art. 14 - Assenze giustificate: modalità e tempi di comunicazione
- Art. 15 - Verifiche sulle assenze
- Art. 16 - Assenze – eccezioni
- Art. 17 - Spunta – Definizione e requisiti
- Art. 18 - Spunta – Assegnazioni posteggi disponibili
- Art. 19 - Spunta – Punteggio
- Art. 20 - Spunta – Mercati stagionali
- Art. 21 - Spunta – Produttori agricoli
- Art. 22 - Posteggio Libero
- Art. 23 - Divieti nell'area mercatale e aree contigue
- Art. 24 - Miglioria
- Art. 25 - Scambio
- Art. 26 - Subingresso per atto tra vivi
- Art. 27 - Ritardo nella comunicazione di subingresso per atto tra vivi
- Art. 28 - Subingresso mortis causa
- Art. 29 - Subingresso: casi particolari
- Art. 30 - Subingresso per le diverse tipologie merceologiche
- Art. 31 - Possibilità di spostamento temporaneo singoli stalli o intero mercato
- Art. 32 - Dimensioni di ombrelloni e coperture
- Art. 33 - Articoli vietati
- Art. 34 - Pubblicità dei prezzi
- Art. 35 - Produttori agricoli – disposizioni sull'origine dei prodotti
- Art. 36 - Regole per il decoro e la sicurezza
- Art. 37 - Decadenza dell'autorizzazione – procedimento
- Art. 38 - Rinuncia all'autorizzazione

Art. 39 - Pagamento tassa occupazione suolo pubblico

Art. 40 - Verifiche periodiche

Art. 41 - Sanzioni

Art. 42 - Rappresentante del mercato

Titolo II - Disposizioni su sagre e altre attività di vendita in occasione di particolari eventi

Art. 43 - Sagre ed eventi con ricorrenza annuale

Art. 44 - Modalità partecipazione alle Sagre

Art. 45 - Formazione graduatorie.

Art.46 - Rilascio autorizzazioni

Titolo III - Disposizioni su altre attività di vendita in occasione di particolari eventi

Art. 47 - Attività commerciali temporanee in occasione di eventi sportivi, musicali e ricreativi in genere.

Art. 48 - Modalità di partecipazione

Art. 49 - Criteri per formulazione graduatoria

Titolo IV – Presentazione progetti per l'organizzazione di manifestazioni ed eventi finalizzati alla promozione del territorio

Art. 50 - Proposte progetti per l'organizzazione di manifestazioni ed eventi

Art. 51- Modalità di presentazione

Art. 52 - Criteri per valutazione dei progetti.

Art. 53 - Rilascio Autorizzazione

Art .54- Entrata in vigore

Allegati

Planimetrie Sagre

TITOLO I

DISPOSIZIONI SUI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

Art. 1

Normativa e ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica ai mercati rionali o settimanali esistenti e a quelli che saranno istituiti in futuro; sostituisce il regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 144 del 04/11/2011.

L'esercizio dell'attività di commercio nell'ambito del mercato è disciplinato dalla L. R. 5 del 18.05.2006 e successive modifiche e integrazioni, dai "Criteri di attuazione del Commercio su Aree Pubbliche" allegati alla Delibera di Giunta Regionale n° 15/15 del 19/04/2007, dal D.Lgs n 31 marzo 1998, n. 114 (per le parti non in contrasto con la normativa regionale) , dal D.Lgs n.59 del 26 marzo 2010 (recepimento Direttiva europea 2006/123/CE "Bolkestein"), dal presente regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.

Le precedenti disposizioni normative comunali, incluse le ordinanze disciplinanti i singoli mercati, rimangono in vigore esclusivamente nelle parti non contrastanti con il presente regolamento.

Art. 2

Definizioni

Mercato: l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione dei pubblici servizi.

Area mercatale: area comprendente il mercato inteso come superficie dei posteggi e delle aree di passaggio e di sosta per i visitatori e gli operatori.

Posteggio o stallo: la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.

Assegnatario o Titolare di stallo: operatore legittimato ad esercitare il commercio su area pubblica su un posteggio del mercato in forza di un'autorizzazione di tipo "A" rilasciata dal Comune e iscritto regolarmente al Registro delle Imprese.

Spuntista: l'operatore legittimato ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche (quindi in possesso di autorizzazione itinerante di tipo B o di tipo A della regione Sardegna e regolarmente iscritto al registro delle Imprese con impresa attiva) che, non essendo titolare di concessione di posteggio in quel mercato, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore titolare o non ancora assegnato.

Posteggio libero: posteggio all'interno di un mercato che sia esclusivamente riservato alle produzioni regionali di artigianato tipico e tradizionale o dell'agro-alimentare, o che per loro natura abbiano carattere stagionale, o che per tipologia siano assenti negli altri posteggi del mercato, esclusivamente a

disposizione degli operatori in forma itinerante (titolari di autorizzazione di tipo “B” e “A”), senza possibilità di essere oggetto di concessione decennale;

Posteggio disponibile: posteggio all’interno di un mercato non ancora assegnato o non occupato dal titolare all’ora stabilita e quindi disponibile per l’assegnazione giornaliera agli spuntisti.

Tipologie merceologiche: non alimentari, alimentari, produttori agricoli, somministrazione alimenti e bevande, opere dell’ingegno. La tipologia di somministrazione, intesa come servizio per gli operatori e i visitatori, può essere ammessa nei mercati con una percentuale non superiore al 2 per cento.

Ufficio Comunale competente: è l’ufficio preposto alla gestione dei mercati. Alla data di approvazione del presente regolamento si intende il SUAP (Sportello Unico Attività Produttive). Competono al SUAP le comunicazioni dei titolari e dei subentranti, l’accertamento della decadenza dei posteggi, la certificazione delle presenze rilevate dalla Polizia Locale, la gestione dei bandi per miglìoria e per l’assegnazione dei posteggi. Sono di competenza della Polizia Locale il controllo e il presidio del mercato, la gestione della spunta, la trasmissione settimanale al SUAP delle presenze dell’anno in corso e quelle totali di ciascun operatore, e l’accertamento delle violazioni a norme legislative e regolamentari.

Art. 3

Opere dell’Ingegno

Rientrano nella categoria “Opere dell’Ingegno” esclusivamente le opere di scultura, pittura, grafica, letterarie anche su supporto informatico, realizzate in modo che la componente artistica finale sia predominante rispetto ad altre funzionalità dell’oggetto d’arte.

Non rientrano nelle opere dell’ingegno le opere di pittura, grafica e scultura realizzate su oggetti o supporti di utilizzo quotidiano, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, decorazioni grafiche su bigiotteria e accessori per la persona, oggetti di arredamento o abbigliamento.

Art. 4

Ubicazione e frequenza dei mercati

I mercati settimanali istituiti nel Comune di Olbia sono:

martedì – piazza Crispi e via Regina Elena bassa

mercoledì – Frazione di Murta Maria

giovedì – San Pantaleo (Piazza della Chiesa e vie limitrofe)

venerdì – Piazza Crispi (mercato dei produttori agricoli) sabato

– zona Viale Aldo Moro (via Sangallo e vie limitrofe)

Art. 5

Istituzione di nuovi mercati

L’istituzione di un nuovo mercato è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale, previa consultazione delle organizzazioni rappresentative dei consumatori e delle imprese del commercio.

Nella deliberazione devono essere indicati l’ubicazione del mercato e la sua periodicità (giornata di svolgimento), l’organico dei posteggi (il numero complessivo e la ripartizione per tipologie merceologiche), il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, eventuali attrezzature pubbliche e servizi comunali.

Nella delibera di istituzione possono essere previste delle “sottotipologie” merceologiche, al fine di garantire un miglior servizio per i consumatori, come previsto dal comma 15 dell’art.15 della L.R. n.5/2006.

La deliberazione deve essere trasmessa all’Assessorato Regionale competente in materia di commercio.

Art. 6 **Modifica di mercati esistenti**

Con la stessa procedura prevista per l’istituzione di nuovi mercati sono deliberati dal Consiglio Comunale:

il trasferimento di un mercato esistente, l’ampliamento, inteso sia come ampliamento del numero dei posteggi sia come ampliamento della superficie di uno o più posteggi, la modifica della periodicità o l’aumento o la diminuzione del numero delle giornate di mercato, la variazione del giorno di mercato, la diminuzione del numero dei posteggi, la modifica della composizione dell’organico, vale a dire la diversa ripartizione delle tipologie merceologiche.

La soppressione di un mercato è deliberata dal Consiglio Comunale, a condizione che sia prevista per tutti i titolari l’assegnazione di un altro posteggio nel territorio del Comune, con scadenza dell’autorizzazione coincidente con quella originaria.

E’ invece soggetto a delibera di Giunta Comunale lo spostamento di un singolo stallo all’interno del mercato, senza che ciò incida sul numero finale dell’organico, esclusivamente per motivazioni legate alla viabilità o tutela della salute e sicurezza pubblica, individuate le ragioni dal competente organo.

Art. 7 **Orari**

L’orario di vendita dei mercati è stabilito con ordinanza del Sindaco nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 8 dei “Criteri di Attuazione del Commercio su Aree Pubbliche”.

Art. 8 **Giornate di mercato**

I mercati si effettuano nelle giornate previste dalle deliberazioni che li istituiscono o modificano.

Nell’ipotesi in cui il mercato cada in una giornata festiva, la sua edizione è anticipata o posticipata al giorno lavorativo immediatamente precedente o successivo, mediante ordinanza dirigenziale, a seguito di richiesta firmata da almeno il 50% degli operatori titolari e protocollata almeno 30 giorni prima.

Nel caso di mercato in giornata festiva, anticipata o posticipata, la partecipazione degli operatori è facoltativa e le eventuali assenze non saranno considerate ai fini della decadenza e delle graduatorie stilate in caso di miglioria o trasferimento del mercato.

Art. 9 **Modalità di accesso ai mercati: come si diventa titolare di stallo**

La titolarità di stallo all’interno di un mercato si acquisisce tramite bando pubblico, oppure in seguito a subingresso nei casi previsti dalla norma.

Un singolo operatore può essere titolare, anche per affitto di ramo d'azienda, relativamente ad ogni settore merceologico, di massimo due posteggi in ciascun mercato con un numero di posteggi pari o inferiore a 100 e di massimo tre posteggi nel singolo mercato con un numero di posteggi superiore a 100.

Non è consentito a chi sia già titolare del numero massimo di posteggi e che abbia ceduto in affitto o comodato uno o più posteggi, di subentrare come gestore, a qualsiasi titolo, in un ulteriore posteggio.

Art. 10 **Criteri per l'assegnazione dei posteggi**

Il bando pubblico per l'assegnazione dei posteggi, disposto con atto dirigenziale, viene indetto periodicamente ogniqualvolta si renda disponibile un numero pari almeno al 25% dell'organico del mercato.

Le autorizzazioni di tipo "A", che abilitano all'esercizio dell'attività di vendita sui posteggi del mercato, sono rilasciate per una durata di dieci anni secondo i seguenti criteri:

A) Max 40 punti attribuibili alle sole imprese intestatarie dell'autorizzazione di tipo A sul posteggio nel mercato messo a bando e solo per la prima assegnazione decennale di posteggi a partire dal 09.05.2017 . Non usufruiscono del punteggio i gestori per affitto o comodato anche pluriennale.

I succitati 40 punti sono così ripartiti:

- 10 (dieci) punti per anzianità* fino a 3 (tre) anni compresi
- 20 (venti) punti per anzianità* compresa fra oltre i 3 (tre) anni e fino a 10 (dieci) anni compresi
- 30 (trenta) punti per anzianità* superiore ai 10 (dieci) anni
- 10 (dieci) punti per il regolare pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico e accessori antecedenti alla data del 31.12. a quello di pubblicazione del bando relativamente al **posteggio** di cui si è titolari, comprese quindi eventuali pendenze dei precedenti assegnatari.

Per regolare pagamento si intende quello effettivamente versato, escludendo le rateizzazioni.

Esclusivamente ai fini del bando sarà considerata ugualmente assolta la tassa non richiesta e non riscossa dalla preposta azienda municipalizzata per le aree su cui è in atto una controversia sulla proprietà/disponibilità comunale.

*L'anzianità è calcolata sommando l'anzianità di iscrizione – anche discontinua - quale azienda attiva al Registro delle imprese per l'attività di commercio su area pubblica cumulata a quella del suo eventuale precedente titolare.

Esempio: Il Titolare A con iscrizione ininterrotta dal 01.01.2012 al 31.12.2015 ha 4 anni di anzianità. E' subentrato a B, iscritto ininterrottamente dal 01.01.2006 al 31.12.2014, quindi con 9 anni di anzianità. Il titolare A vanta ai fini del bando un'anzianità di 4+9= 13 anni, con l'assegnazione di trenta punti. Le frazioni di anno sono considerate come anno intero se superiori o uguali a 180 giorni.

B) Max 20 punti: 2 punti ogni anno di iscrizione come azienda attiva al Registro delle Imprese della Camera di Commercio a far data dall'inizio attività di vendita su area pubblica. Le frazioni di anno superiori ai sei mesi (≥ 181 giorni) saranno considerate equivalenti all'anno; le frazioni di anno inferiori ai sei mesi (≤ 180 giorni) saranno computate 1 punto.

C) Max 20 punti: Verifica positiva della regolarità contributiva così calcolati:
20 punti: se l'impresa svolge l'attività da più di 180 giorni;
0 punti: se l'impresa ha iniziato l'attività negli ultimi 180 giorni;

D) 10 punti: iscrizione dell'operatore su area pubblica all'Albo Artigiani del Registro delle Imprese – antecedente di almeno 90 giorni la pubblicazione del bando;

E) 10 punti: non essere attualmente titolare, né esserlo stato negli ultimi due anni, di concessione decennale su posteggio nei mercati settimanali annuali o stagionali presso comuni Italiani. Non sono considerati titolari gli operatori esercenti sul posteggio per affitto di azienda.

In caso di parità di punteggio sarà data precedenza:

- per i titolari uscenti, all'operatore che vanta la maggiore anzianità di titolarità del posteggio, intesa come acquisizione dell'autorizzazione ad esercitare sul posteggio in seguito a bando o a subentro di ramo d'azienda;
- per tutti i partecipanti al bando, all'operatore con maggiore anzianità al Registro delle Imprese considerando la data di inizio attività del commercio su area pubblica;

In caso di ulteriore parità, sarà considerato l'ordine cronologico delle domande

Il bando di assegnazione dei posteggi dovrà in ogni caso prevedere:

- massima pubblicità e divulgazione;
- termine minimo di 30 (trenta) giorni per la presentazione delle domande;
- pubblicazione delle graduatorie provvisorie con un termine di almeno 10 (dieci) giorni per la presentazione di istanze documentate di revisione alle graduatorie stesse;
- pubblicazione delle graduatorie definitive;
- fissazione della giornata di scelta e assegnazione dei posteggi;
- possibilità per l'operatore di rinunciare alla scelta del posteggio nel momento della chiamata posticipandola ad una successiva posizione in graduatoria.

Art. 11

Trasferimento del mercato: modalità e criteri

Il trasferimento di un mercato è disposto con deliberazione del Consiglio Comunale, previa consultazione delle organizzazioni rappresentative dei consumatori e delle imprese del commercio.

I posteggi della nuova area mercatale vengono scelti dagli operatori titolari, chiamati ad esprimere la loro preferenza secondo l'ordine di graduatoria predisposta dall'ufficio competente.

La graduatoria è formata individuando per ogni posteggio e relativo titolare la somma aritmetica del numero di presenze effettive nell'anno precedente (escluse le assenze, giustificate o meno, eccezion fatta per le assenze per maternità/paternità – max 5 mesi) e del numero di mensilità regolari con il pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico e imposte accessorie, con riferimento ai quattro anni solari precedenti.

In caso di subingresso il conteggio delle presenze e delle mensilità di regolare pagamento sarà riferito anche al precedente titolare.

A parità numerica ha la precedenza l'operatore che vanta la maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese.

Art. 12

Assenze

Per i mercati annuali è consentito effettuare nel corso dell'anno solare un numero di assenze non superiore ai tre mesi, pari convenzionalmente a 14 (quattordici) giornate.

Ne consegue la decadenza della concessione del posteggio per l'operatore che si assenti per 15 (quindici) giornate di mercato. Il posteggio rientra nella disponibilità del Comune e verrà assegnato ad altro nuovo operatore.

Per i mercati stagionali è consentito effettuare nel corso dell'anno solare un numero di assenze non superiore ad $\frac{1}{4}$ (un quarto) del periodo di svolgimento del mercato, corrispondente a una giornata di assenza per ogni mese di mercato, con arrotondamento per difetto.

Esempio: per il mercato stagionale di San Pantaleo, che si svolge dal 1 maggio al 15 ottobre è consentito un numero di assenze pari a 6 (sei) giornate, con la conseguenza che la concessione del posteggio dell'operatore che si assenti per 7 (sette) giornate di mercato è considerata decaduta, e il posto verrà assegnato a nuovo operatore.

Il calcolo delle assenze si applica al titolare dello stallo, sia che esso sia l'assegnatario originario o che eserciti in virtù di un affitto d'azienda.

In caso di subingresso il subentrante è tenuto al rispetto del numero massimo di assenze relativamente alla frazione di anno di titolarità, calcolato dal giorno della stipula dell'atto.

Sarà considerato assente a tutti gli effetti il venditore che occupi abusivamente uno stallo diverso da quello assegnatogli, che giunga al mercato dopo l'orario previsto per il posizionamento o che si allontani dal mercato prima dell'orario di chiusura.

Art. 13 **Assenze giustificate**

Sono fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza e puerperio, come previsto dall'art. 17 comma 2 lettera E della L.R. n. 5/2006 e dal D. Lgs n. 114/98.

Si considera giustificata l'assenza verificatasi in seguito a decesso di coniuge o di parente e affine entro il 2° grado: genitori, figli, nonni, nipoti (figli di figli), fratelli, suoceri, generi, nuore, cognati. E' considerata giustificata l'assenza nel giorno del decesso e nei due giorni successivi, con presentazione del certificato di morte entro i termini previsti all'art. 14.

Sono altresì giustificabili con apposita documentazione le assenze dovute a casi speciali previsti da normativa di settore : il servizio presso i seggi elettorali ai sensi dell'art. 119 D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e la testimonianza in tribunale ai sensi dell'art. 198 cpp.

Art. 14 **Assenze giustificate: modalità e tempi di comunicazione**

La documentazione giustificativa per le assenze dovrà essere tempestivamente trasmessa per fax, email, PEC o protocollazione diretta all'Ufficio Sportello Unico Attività Produttive, entro 8 (otto) giorni dal verificarsi del primo giorno di assenza. In caso di trasmissione con raccomandata, fa fede il timbro postale di spedizione.

In caso di trasmissione oltre il predetto termine, il periodo giustificativo verrà conteggiato con decorrenza dall'ottavo giorno antecedente la data di ricezione.

I certificati medici devono indicare con precisione l'inizio e la fine del periodo di assenza. Ai sensi della normativa sulla privacy, i certificati dovranno limitarsi alla prescrizione del periodo di riposo o di cura, senza contenere alcuna informazione sulla patologia.

I certificati redatti da medici o strutture operanti fuori dal territorio italiano e dell'Unione Europea, se redatti in lingua straniera, dovranno essere tradotti e legalizzati a cura della rappresentanza diplomatica o consolare italiana operante nel territorio estero e dovranno essere trasmessi all'ufficio competente (SUAP) entro il termine di 30 (trenta) giorni con le modalità sopra elencate.

Art. 15 **Verifiche sulle assenze**

Il certificato medico giustifica tutte le assenze dai mercati per il periodo indicato dallo stesso certificato.

L'operatore che voglia anticipare il rientro dal periodo di malattia senza incorrere in sanzioni è tenuto a presentare all'Ufficio, almeno 24 ore prima e con le modalità previste dall'art.14, un nuovo certificato medico che attesta l'abilità al lavoro. Il certificato può anche essere consegnato direttamente agli agenti della Polizia Locale il giorno di rientro al mercato.

L'operatore che nel periodo di malattia rientri al lavoro nei mercati o fiere del Comune di Olbia è soggetto a sanzione da 25 a 500 euro e ad una sospensione dal mercato da 1 a 5 giornate a seconda della gravità e della reiterazione.

Le sanzioni del comma precedente sono applicate anche qualora, in seguito a controlli incrociati con altri Comuni, sia accertato che l'operatore abbia presentato un certificato medico presso altra sede di mercato e si presenti nel contempo nei mercati del Comune di Olbia.

E' parimenti considerata assenza non giustificata e soggetta alla stessa sanzione del terzo comma, l'ipotesi dell'operatore che avendo presentato il certificato medico per i mercati del Comune di Olbia, partecipi nel contempo in mercati in altri comuni.

Le presenze effettuate nel periodo di malattia, attestate da certificazione medica, saranno considerate assenze non giustificate.

Art. 16 **Assenze – eccezioni**

La giustificazione delle assenze riguarda sempre il titolare dello stallo se ditta individuale. Non sono previste assenze giustificate per malattia nel caso di società.

Art. 17 **Spunta – Definizione e requisiti**

Qualora il titolare dello stallo non si presenti al mercato entro l'ora stabilita dal Sindaco nell'apposita ordinanza, lo stallo viene assegnato per la giornata all'operatore "spuntista" che, avendo titolo per esercitare il commercio su area pubblica, si sia presentato entro l'ora prevista dall'ordinanza.

L'operatore spuntista dovrà presentarsi con carta di identità, licenza di commercio ambulante in originale o DUAAP con ricevuta, visura camerale aggiornata o relativa autocertificazione (risalente max a 90 giorni precedenti), documentazione che riporti gli estremi dell'assunzione se dipendente e permesso di soggiorno se cittadino extra-Unione Europea. Lo spuntista deve dichiarare per quale settore merceologico (uno solo) intende partecipare al mercato.

Gli spuntisti delle opere dell'ingegno si presentano alla spunta con la seguente documentazione: carta di identità, autocertificazione protocollata al Comune di Olbia nella quale si dichiara il proprio status di realizzatore di opere dell'ingegno ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento.

Non verranno conteggiate le presenze di spuntisti che si presentino al mercato senza merci e attrezzature.

Art. 18

Spunta – Assegnazioni posteggi disponibili

La Polizia Locale procede ripartendo gli spuntisti (presentatisi entro l'orario fissato dall'ordinanza e in regola con la documentazione) in elenchi separati, tanti quanti sono le tipologie merceologiche presenti al mercato: alimentari, non alimentari, produttori agricoli, opere dell'ingegno, somministrazione alimenti e bevande (le ultime due tipologie solo se espressamente previste nell'istituzione del mercato).

La graduatoria degli spuntisti, il suo aggiornamento e la registrazione delle presenze con l'indicazione del posteggio assegnato con la spunta sono effettuate dalla Polizia Locale. L'assegnazione del posteggio non occupato avverrà sulla base della suddetta graduatoria formata seguendo i seguenti criteri: in primo luogo le maggiori presenze cumulate dal singolo operatore nel mercato e, a parità di presenze, la maggiore anzianità intesa come inizio dell'attività al Registro delle Imprese della Camera di Commercio.

Sono considerate valide ai fini della spunta solo le presenze cumulate negli ultimi tre anni solari incluso quello in corso. Ad esempio, nella giornata di mercato che si svolge nel mese di marzo 2016, sarà conteggiato il punteggio accumulato negli anni 2014, 2015 e 2016.

Il punteggio cumulato negli anni precedenti gli ultimi tre decadi e non potrà più essere fatto valere né per la spunta, né per eventuali assegnazioni.

Il posteggio non occupato viene assegnato attribuendolo agli spuntisti chiamati in ordine di graduatoria della rispettiva tipologia. La scelta dello stallo (di stessa tipologia merceologica), viene effettuata dal singolo operatore, salvo diversa disposizione della Polizia Locale, basata su valutazione di ordine, sicurezza e salute pubblica.

Nel caso non vi sia una ripartizione di settore nel mercato e cioè i posteggi siano considerati genericamente di tipologia mista, può essere stilata una graduatoria unica, dando tuttavia precedenza assoluta nell'assegnazione ai produttori agricoli (vedi anche successivo art. 21), in secondo luogo agli alimentari, e infine ai non alimentari.

Infine, nel caso in cui non sia presente un sufficiente numero di spuntisti per coprire gli stalli disponibili di una tipologia merceologica, gli stalli rimanenti saranno assegnati agli spuntisti delle altre tipologie, dando la priorità alla tipologia che in quella giornata è meno rappresentata al mercato, salvo le disposizioni del successivo art. 21.

Art. 19

Spunta – Punteggio

A tutti gli spuntisti presenti al mercato nell'orario previsto per le operazioni di spunta e in regola con la documentazione è assegnato un punto di presenza, anche nel caso in cui non vi siano stalli disponibili in cui esercitare l'attività di vendita.

Lo spuntista cui è assegnato lo stallo è tenuto a versare la tassa giornaliera di occupazione di suolo pubblico nella misura dovuta e a piazzare, immediatamente dopo, il banco di vendita.

Lo spuntista che dopo l'assegnazione dello stallo giornaliero, per qualsiasi motivo non utilizzi il proprio banco non esercitandovi l'attività di vendita, o abbandoni il mercato prima dell'orario di chiusura, perde il punteggio giornaliero.

Lo spuntista che non versa la tassa di occupazione di suolo pubblico e imposte accessorie perde il punteggio relativo alla presenza giornaliera e viene escluso dalla spunta per i successivi 60 giorni con provvedimento di competenza SUAP.

La Polizia Locale trasmette settimanalmente all'ufficio SUAP le presenze dell'anno in corso e quelle totali di ciascun operatore, indicando per ogni giornata di mercato lo stallo assegnato a ciascuno spuntista. Provvede inoltre, all'inizio di ogni anno solare, ad approvare con determina dirigenziale le graduatorie delle spunte dei mercati relative all'anno appena trascorso, adottando un meccanismo che preveda la possibilità, da parte degli interessati, di correggere eventuali errori materiali nel conteggio. Una volta approvate le graduatorie, esse sono considerate definitive, senza possibilità di rettifica.

Art. 20 **Spunta – Mercati stagionali**

Nel caso di mercati organizzati sia in forma stagionale che annuale (ad es. l'attuale mercato di San Pantaleo), la spunta deve essere gestita separatamente, conteggiando il punteggio maturato nel periodo invernale esclusivamente ai fini dell'assegnazione in spunta durante l'inverno, e similamente conteggiando il punteggio maturato nel periodo estivo esclusivamente ai fini dell'assegnazione in spunta nel mercato stagionale estivo.

Art. 21 **Spunta – Produttori agricoli**

Al produttore agricolo che si presenta alla spunta è garantita l'assegnazione di un posteggio disponibile, sia che esso sia uno stallo di tipologia "produttore agricolo", sia che, esauriti i posteggi dedicati, esso sia attinto dal numero dei posteggi disponibili di altra categoria. Sarà cura della Polizia Locale, di volta in volta, attingere equamente dalla categoria (alimentari, non alimentari, ingegno, somministrazione) che nella specifica giornata presenta più disponibilità di posteggi, in modo da non penalizzare gli altri spuntisti esauendo la possibilità di accesso al mercato.

Art. 22 **Posteggio Libero**

Il posteggio libero è previsto dalla normativa regionale e così definito nei Criteri di Attuazione: "Posteggio all'interno di un mercato che sia esclusivamente riservato alle produzioni regionali di artigianato tipico e tradizionale o dell'agro-alimentare, o che per loro natura abbiano carattere stagionale, o che per tipologia siano assenti negli altri posteggi del mercato, esclusivamente a disposizione degli operatori in forma itinerante."

Nei mercati in cui è presente il posteggio libero, esso viene assegnato dalla Polizia Locale durante la procedura di spunta esclusivamente alle produzioni regionali, con priorità ai prodotti dell'agro-alimentare, e di seguito alle produzioni di artigianato tipico e tradizionale, alle produzioni di carattere prettamente stagionale, e, in ultima analisi, a produzioni regionali la cui tipologia è assente dal mercato.

L'assegnazione del posteggio libero allo spuntista fa maturare il punteggio nella relativa categoria (alimentari, produttori agricoli, non alimentari etc).

Il posteggio libero è riservato agli operatori itineranti e non può essere mai oggetto di concessione decennale.

Art. 23

Divieti nell'area mercatale e aree contigue

Nel giorno di mercato è vietato il commercio in forma itinerante nelle aree di mercato e in un raggio di 500 metri dal perimetro esterno dell'area mercatale.

Nel giorno di mercato, nella fascia di 500 metri a partire dal perimetro esterno dell'area mercatale non è possibile rilasciare occupazioni di suolo pubblico sia per attività commerciali che per attività di promozione pubblicitaria.

E' ammessa invece l'occupazione di suolo pubblico destinata ad attività di volontariato, attività politiche e sociali, raccolte di firme, campagne di sensibilizzazione e informazione senza vendita né raccolta di fondi o offerte.

Esclusivamente per le associazioni ONLUS e le associazioni di volontariato registrate agli albi regionali è prevista la possibilità di ottenere dall'Ufficio Comunale del Suolo Pubblico l'autorizzazione all'occupazione temporanea di un'area nella fascia dei 500 metri, per un numero di giornate non superiore a quattro per ogni mercato nell'arco di un anno solare.

Art. 24

Miglioria

La migioria è la possibilità, per un operatore titolare di stallo, di trasferirsi in un altro stallo disponibile nello stesso mercato.

La migioria, qualora ritenuta opportuna, è decisa con delibera di Giunta Comunale e viene effettuata mediante bando pubblico aperto ai soli operatori di mercato. Viene in ogni caso disposta prima del bando di assegnazione dei posteggi disponibili.

L'ufficio appronterà una graduatoria dei soli operatori del mercato che alla data di indizione del bando siano in regola con il pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico e imposte accessorie (riferite anche al precedente titolare in caso di subentro), secondo i seguenti criteri:

- presenze effettive nell'ultimo anno solare, riferite anche al precedente titolare in caso di subentro (escluse le assenze, giustificate o meno: le assenze per maternità/paternità – max 5 mesi - vengono equiparate alle presenze)
- a parità di presenze, viene data priorità all'operatore che vanta maggior anzianità al Registro delle Imprese.

E' consentito il trasferimento solo in stalli disponibili dello stesso settore merceologico e periodicità (stagionale/permanente). L'operatore è chiamato a scegliere in ordine di graduatoria in una data e orario stabilite dal bando. Nel corso della chiamata, gli stalli che si liberano in seguito alle scelte degli operatori sono a loro volta considerati disponibili per i titolari che vengono chiamati successivamente.

Art. 25

Scambio

Non è consentito lo scambio di posteggio nei mercati.

Art. 26

Subingresso per atto tra vivi

Il trasferimento dell'azienda o del ramo d'azienda comprendente il diritto ad esercitare la vendita nel posteggio di mercato può essere effettuato a titolo permanente o temporaneo.

Trasferimenti definitivi sono la cessione dell'azienda o del ramo d'azienda (vendita), la donazione e il conferimento d'azienda.

Trasferimenti temporanei sono l'affitto dell'azienda o del ramo d'azienda o il comodato d'azienda.

Sia i trasferimenti definitivi che temporanei devono essere stipulati con atto pubblico (cd atto notarile) o scrittura privata autenticata: il subentrante è tenuto a comunicare il subingresso all'ufficio comunale preposto (SUAP) entro 60 giorni dalla stipula, nelle forme previste dalla normativa vigente (attualmente dichiarazione DUAAP).

Il subentrante può esercitare solo ed esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione di subingresso al Comune.

L'eventuale esercizio dell'attività sul posteggio in mancanza della comunicazione di subingresso sarà sanzionato come abusivo e considerato alla stregua di un'assenza non giustificata.

In tutti i casi di subingresso per atto tra vivi la mera consegna della copia dell'atto notarile non assolve all'obbligo di comunicazione e pertanto non abilita, neanche temporaneamente, all'esercizio sul posteggio.

Art. 27

Ritardo nella comunicazione di subingresso per atto tra vivi

In assenza di comunicazione di subingresso, da effettuarsi entro 60 giorni dalla stipula dell'atto di trasferimento dell'azienda o ramo di azienda così come previsto dalla normativa regionale vigente, il posteggio torna in disponibilità del Comune.

Art. 28

Subingresso mortis causa

La successione nell'attività per causa di morte deve essere comunicata dall'erede subentrante all'ufficio comunale preposto (SUAP) tassativamente entro tre mesi dal decesso del titolare, nelle forme previste dalla normativa vigente (attualmente dichiarazione DUAAP). In caso di presenza di più eredi, il subentrante dovrà allegare una dichiarazione firmata in cui ciascuno degli altri eredi rinuncia espressamente alla possibilità di subentro nell'attività del deceduto.

Nel caso in cui il successore non posseda, al momento del subentro, i requisiti di cui dell'art. 71 del Dlgs n. 59.2010 (cd requisiti morali e professionali) o di altro requisito previsto dalla normativa di settore per l'esercizio dell'attività, può proseguire in via provvisoria l'esercizio dell'attività per non più di un anno. Decorso l'anno, il mancato possesso dei requisiti richiesti comporta la decadenza dell'autorizzazione e della concessione sul posteggio.

Art. 29
Subingresso: casi particolari

Prima del trasferimento d'azienda, il subentrante è tenuto ad accertare la regolarità amministrativa dell'attività o del ramo dell'attività che intende acquisire, tramite verifica presso l'ufficio comunale. In particolare il subentrante dovrà accertare che nel frattempo non sia intervenuta la decadenza del posteggio per superamento del numero massimo di assenze consentite.

In caso di decadenza accertata dopo la stipula dell'atto di subingresso, l'ufficio provvederà a dichiarare la decadenza della titolarità del posteggio, notificandola al cedente e al subentrante. Il posteggio rientrerà nella disponibilità del Comune.

Il subingresso non sortirà pertanto alcun effetto ai fini del trasferimento della titolarità del posteggio in capo al subentrante.

Il presente articolo si applica al subingresso per atti tra vivi e per causa di morte.

Art. 30
Subingresso per le diverse tipologie merceologiche

Alimentare/Non alimentare/Somministrazione - Il trasferimento dell'azienda o del ramo d'azienda sono consentiti per le tipologie merceologiche non alimentare, alimentare e somministrazione, a condizione che il subentrante dimostri di possedere, al momento dell'acquisto, i requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente.

Opere dell'ingegno - Il posteggio di tipologia "opere dell'ingegno" non può essere soggetto ad alcun tipo di trasferimento, né temporaneo, né definitivo, in quanto ad esso non corrisponde un'azienda regolarmente formata. Parimenti il trasferimento non è possibile neanche nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione di tipo A per posteggio "opere dell'ingegno" sia anche titolare di autorizzazione ambulante e iscritto al Registro delle Imprese.

Produttori agricoli – Il posteggio assegnato ai produttori può essere trasferito solo nel caso in cui il produttore trasferisca l'intera azienda agricola ad altro imprenditore agricolo.

Art. 31
Possibilità di spostamento temporaneo singoli stalli o intero mercato

Lo spostamento temporaneo di singoli stalli o dell'intero mercato in altra area è disposto con ordinanza dirigenziale per comprovate esigenze di interesse pubblico.

Art. 32
Dimensioni di ombrelloni e coperture

Le tende e le strutture di copertura dei banchi di vendita non possono sporgere dal banco per più di 25 cm per ogni lato. Sul lato rivolto al pubblico la sporgenza massima non deve superare il metro rispetto a quella autorizzata al suolo, purché, in ogni caso non intralcino il posteggio attiguo o i passaggi destinati al pubblico. Le tende di copertura devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a mt.

2,20 dal suolo, misurata dalla parte più bassa ed in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per la circolazione del pubblico e per gli altri operatori. Tali coperture devono essere solide e immediatamente rimovibili e non possono avere punti di appoggio al suolo fuori dalla delimitazione del posteggio assegnato. Non sono consentite tende di qualsiasi genere sui lati del posteggio poichè limitano la visibilità degli altri operatori.

Gli articoli devono essere esposti o appesi all'interno dell'area autorizzata in modo da non pregiudicare la visibilità e l'accesso agli altri banchi di vendita.

Art. 33 **Articoli vietati**

Non è ammessa al mercato la vendita di animali vivi, articoli erotici e materiali esplodenti non autorizzati.

Art. 34 **Pubblicità dei prezzi**

I prodotti esposti per la vendita devono indicare, in modo chiaro e leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, per pezzo e per unità di misura, mediante l'uso di cartelli o altra modalità idonea allo scopo, ai sensi dell'art. 6 dell L.R. n. 5/2006.

La violazione è punita con sanzione pecuniaria da euro 300 a euro 2.000.

Art. 35 **Produttori agricoli – disposizioni sull'origine dei prodotti**

I prodotti esposti per la vendita dai produttori agricoli devono obbligatoriamente indicare, in modo chiaro e leggibile, mediante l'uso di cartelli o altra modalità idonea allo scopo, se l'origine è “di produzione propria”, “di produzione di altra azienda agricola”, “ di produzione commerciale” oppure trattasi di “prodotti di propria produzione trasformati” nel caso si pongano in vendita prodotti ottenuti tramite la trasformazione dei propri prodotti agricoli e zootecnici (ad es. formaggi, insaccati, confetture, ortaggi sott'olio etc).

La violazione dell'obbligo di esporre l'indicazione dell'origine è punita con sanzione pecuniaria da euro 25 a euro 500.

Art. 36 **Regole per il decoro e la sicurezza**

Qualora il posteggio sia posizionato su area pavimentata, l'operatore è tenuto a stendere sotto il proprio veicolo teli ignifughi e pannelli assorbenti atti a proteggere il suolo da perdite di grasso o carburante.

Uguale protezione deve essere predisposta ogni qualvolta si utilizzino generatori di corrente o altre attrezzature (griglie, friggitrici etc) da cui possano colare liquidi o sostanze potenzialmente dannose per l'integrità della pavimentazione.

In caso di utilizzo di generatore di corrente o gruppo elettrogeno, esso dovrà possedere tutte le certificazioni di sicurezza e dovrà essere posizionato e utilizzato in condizioni di assoluta sicurezza. L'utilizzo del generatore dovrà essere immediatamente sospeso qualora la Polizia Locale ravvisi disturbo, intralcio o pericolo per la sicurezza e/o la salute pubblica.

Ciascun titolare deve avere a disposizione nel proprio stallo un estintore portatile omologato e certificato.

La condotta degli operatori del mercato deve essere improntata al massimo rispetto dei residenti, dei clienti e degli altri operatori, evitando in particolare discussioni, grida, schiamazzi e qualsiasi rumore

che possa arrecare disturbo. Gli apparecchi di riproduzione musicale possono essere utilizzati solo a basso volume.

Per quanto riguarda l'attività di gestione dei rifiuti urbani all'interno dei mercati urbani cittadini si rimanda all'art. 47 del Regolamento comunale di igiene urbana e ambientale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 98 del 28.11.2008 e s.m.i.

Art. 37

Decadenza dell'autorizzazione – procedimento

Qualora l'Ufficio competente accerti il verificarsi di una causa di decadenza dell'autorizzazione e precisamente:

- il superamento del numero massimo di assenze come previsto dall'art. 12 del presente regolamento;
- la perdita dei requisiti di cui all'art. 71 del D.Lgs n. 59/2010 (requisiti morali, professionali e antimafia);

lo stesso Ufficio provvede all'invio di una comunicazione di avvio del procedimento di accertamento, nella quale, oltre all'indicazione dettagliata della causa di decadenza, viene attribuito all'operatore un periodo di dieci giorni a partire dal ricevimento della comunicazione per la presentazione di osservazioni e controdeduzioni.

Trascorso tale termine l'Ufficio comunica all'operatore la comunicazione di conclusione del procedimento. In caso di accertamento di decadenza, essa decorre dalla data in cui si è verificata la causa di decadenza.

Eventuali presenze effettuate al mercato successivamente alla data di decadenza saranno soggette in ogni caso al pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico.

Art. 38

Rinuncia all'autorizzazione

L'autorizzazione di tipo A per l'esercizio di vendita sul posteggio può essere oggetto di rinuncia volontaria da parte del titolare che ne dà comunicazione per iscritto all'Ufficio comunale competente. La rinuncia ha efficacia a decorrere dalla data di protocollazione della comunicazione.

Art. 39

Pagamento tassa occupazione suolo pubblico

La tassa di occupazione del suolo pubblico (Tosap) e altre imposte accessorie sono dovute dall'operatore titolare nella misura calcolata dall'azienda preposta alla riscossione, che vi provvede in base alle tariffe in vigore.

La stessa azienda riscuote giornalmente la tassa dovuta per l'occupazione giornaliera degli spuntisti, nonché la tassa per eventuale occupazione abusiva di operatori non autorizzati.

Art. 40

Verifiche periodiche

Periodicamente, e comunque almeno una volta all'anno, l'ufficio comunale preposto provvede alla verifica della posizione amministrativa dei titolari di posteggi dei mercati. In particolare vengono

verificati la validità dell'autorizzazione su area pubblica, i requisiti morali e professionali e l'iscrizione come impresa attiva al Registro delle Imprese della Camera di Commercio.

Nel caso vi siano irregolarità gravi che determinano l'assenza del titolo abilitativo, al titolare non è consentito frequentare il mercato fino alla regolarizzazione della propria posizione. Le assenze cumulate in tale periodo non sono giustificabili con certificato medico. Saranno parimenti considerate assenze non giustificate le partecipazioni al mercato in periodi pregressi nei quali la posizione amministrativa risultava irregolare, con eventuale decadenza nel caso si superi il numero massimo di assenze consentite.

Art. 41 Sanzioni

Salvo che la violazione non costituisca reato e non sia sanzionata da altre disposizioni normative a carattere speciale, si applicano le seguenti sanzioni previste dalla L.R. n.5/2006:

- Sanzione pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000 per le violazioni delle disposizioni dell'art. 15 della Legge R. n. 5/2006;
- Sanzione pecuniaria da euro 300 a euro 2.000 per la violazione delle disposizioni dell'art. 6 della Legge R. n. 5/2006 (obbligo di pubblicità dei prezzi).

Ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) sono introdotte le seguenti sanzioni:

- Sanzione pecuniaria da euro 25 a euro 500, a seconda della gravità, per il danneggiamento della sede stradale, della pavimentazione, dell'arredo urbano e del verde pubblico;
- Sanzione pecuniaria da euro 25 a euro 500, a seconda della gravità e della reiterazione, per non aver disteso i teli o i mezzi di protezione sotto il veicolo e le attrezzature come previsto dall'art. 36 del presente regolamento, 1° e 2° comma, a prescindere dal fatto che vi sia stato o meno danneggiamento della pavimentazione (evento che, qualora, verificatosi, comporterà il risarcimento del danno);
- Sanzione pecuniaria da euro 25 a euro 500, a seconda della gravità e della reiterazione, per utilizzo di generatori di corrente sprovvisti di certificazione di sicurezza o effettuato in condizione di disturbo, intralcio o pericolo per la sicurezza e/o la salute pubblica come previsto dall'art. 36 del presente regolamento, 3° comma;
- Sanzione pecuniaria da euro 25 a euro 500, a seconda della gravità e della reiterazione, per il mancato possesso dell'estintore portatile come previsto dall'art. 36 del presente regolamento, 4° comma;
- Sanzione pecuniaria da euro 25 a euro 500, a seconda della gravità e della reiterazione, per aver lasciato rifiuti sparsi sul posteggio o nell'area mercatale, senza aver rispettato le regole di conferimento nei punti di raccolta o nei cassonetti della raccolta differenziata;
- Sanzione pecuniaria da euro 25 a euro 150, a seconda della gravità e della reiterazione, per non avere esibito l'originale dell'autorizzazione su area pubblica e la visura camerale aggiornata;
- Sanzione pecuniaria da euro 25 a euro 500, a seconda della gravità e della reiterazione, per non aver rispettato i limiti della superficie dello stallone e l'altezza dei tendoni.

- Sanzione pecuniaria da euro 25 a euro 500, a seconda della gravità e della reiterazione, per non aver indicato in maniera chiara e leggibile l'origine dei prodotti in vendita (solo per i produttori agricoli);

Art. 42

Rappresentante del mercato

E' facoltà degli operatori titolari nominare, per ogni singolo mercato, un rappresentante con il mandato di rappresentare le esigenze degli operatori, presentare proposte e generalmente interloquire con l'Amministrazione. Il Rappresentante potrà essere invitato ad incontri presso gli uffici comunali e alle sedute della Commissione Consiliare.

Il rappresentante dovrà essere nominato a seguito di consultazioni che prevedano la partecipazione di almeno il 50% dei titolari di posteggio e, salvo dimissioni, rimarrà in carica per cinque anni o fino a nuova nomina richiesta anticipatamente dal 50% dei titolari.

In mancanza di un rappresentante regolarmente nominato, gli interlocutori dell'Amministrazione saranno esclusivamente "le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, maggiormente rappresentate a livello regionale" come indicato dall'art. 11 dei Criteri di attuazione del Commercio su Aree Pubbliche .

TITOLO II

DISPOSIZIONI SU SAGRE E ALTRE ATTIVITA' DI VENDITA IN OCCASIONE DI PARTICOLARI EVENTI

Art. 43

Sagre ed eventi con ricorrenza annuale

Per sagre e altre attività commerciali temporanee si intende l'afflusso nei giorni stabiliti e nelle aree a ciò destinate, di operatori autorizzati ad esercitare l'attività commerciale su aree pubbliche in occasione di particolari ricorrenze o eventi che si svolgono ogni anno nel territorio comunale.

Sono da considerarsi sagre con ricorrenza annuale:

- Festa Sacra Famiglia, piazzale della chiesa (settembre) totale n. 18 posteggi (n. 10 di somministrazione, n. 3 alimentari e n. 5 non alimentari), come da Planimetria allegata di cui alla lettera A);
- Festa San Pantaleo, piazza della chiesa (luglio) totale n. 14 posteggi (n. 5 di somministrazione, n. 4 alimentari e n. 5 non alimentari) come da Planimetria allegata di cui alla lettera B);
- Carnevale, piazza Mercato, totale n. 13 posteggi (n. 9 di somministrazione, n. 3 alimentari e n. 1 non alimentare) come da Planimetria allegata di cui alla lettera C);
- Festa Sant' Antonio, piazza Etna (giugno) totale n. 9 posteggi (n. 6 di somministrazione, n. 2 alimentari e n.1 non alimentare) come da Planimetria allegata di cui alla lettera D);
- Commemorazione defunti, piazzale fronte cimitero (novembre) n. 6 posteggi non alimentari come da Planimetria allegata di cui alla lettera E);
- Festività Pasquale e Natalizia, via Galvani n. 1 posteggio ; via Roma n. 1 posteggio come da Planimetria allegata di cui alla lettera F);
- Festa Berchiddeddu, piazza del paese, n. 8 posteggi come da Planimetria allegata di cui alla lettera G);
- Festa San Lorenzo, Porto Istana (agosto), n. 6 posteggi (n. 3 di somministrazione, n. 2 alimentari e n. 1 non alimentare) come da Planimetria allegata di cui alla lettera H);
- Concerto in occasione del 1° maggio, Parco Fausto Noce, totale n. 13 posteggi (n. 7 di somministrazione, n. 3 alimentari e n. 3 non alimentari) come da Planimetria allegata di cui alla lettera I);
- Festa San Giuseppe Murta Maria (maggio-giugno) totale n. 7 posteggi (n. 2 di somministrazione, n. 3 alimentari e n. 2 non alimentari), come da Planimetria allegata di cui alla lettera L);

Il numero, la tipologia e la dislocazione dei posteggi riservati per ciascun evento, così come riportati nelle rispettive Planimetrie, allegate al presente regolamento, predisposte e approvate dal Settore Pianificazione e Gestione del Territorio Edilizia Privata e Pubblica, potranno essere modificati dal Consiglio Comunale.

In via eccezionale e temporanea, la Giunta Comunale, con motivato provvedimento, può disporre modifiche per motivi di interesse pubblico e di sicurezza. Le modifiche disposte dalla Giunta hanno validità limitata all'anno in corso, a meno che non siano ratificate da una successiva approvazione in Consiglio Comunale.

Qualora l'area della Sagra sia approntata con servizi quali acqua corrente, servizi igienici, servizi di pronto soccorso, rete wi-fi etc , la Giunta Comunale potrà stabilire una quota di partecipazione da versare dal singolo operatore a titolo di contributo.

Art. 44

Modalità partecipazione alle Sagre

Chi intende partecipare alle sagre di cui all'articolo 43 deve presentare istanza, completa di imposta di bollo, a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata), a mezzo servizio postale con avviso di ricevimento (fa fede la data di spedizione riportato nel timbro postale), oppure consegnata direttamente al protocollo del Comune, non oltre i 60 giorni né prima dei 180 giorni antecedenti alla data di inizio della sagra, pena l'esclusione alla partecipazione della sagra stessa.

Il titolo autorizzatorio deve essere rilasciato dall'amministrazione entro i 10 giorni precedenti l'inizio della manifestazione.

Nella domanda con allegata fotocopia del documento di riconoscimento, sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 (norme in materia di autocertificazione), il richiedente dichiara:

a) Nome e Cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e/o partita I.V.A. ed eventuale recapito telefonico, e-mail, PEC, recapito telefono mobile, ditta o ragione sociale, sede legale, autorizzazione o titolo abilitativo al commercio itinerante, e numero di iscrizione al registro delle imprese;

b) la tipologia della struttura o delle strutture che si intendono utilizzare per lo svolgimento dell'attività (automezzo, gazebo, altro) con le relative dimensioni di ingombro (lunghezza e profondità); nel caso di utilizzo di automezzo, il richiedente deve indicarne la tipologia e la targa, fornendo espressamente i dati del libretto di circolazione da allegare in copia all'istanza. Ove la proprietà del veicolo non risulti intestata a colui che richiede l'autorizzazione al commercio di che trattasi, servirà apposito atto di comodato d'uso appositamente registrato per il veicolo che si intende all'uso utilizzare;

c) dichiarazione personale sull'assunzione di tutte le responsabilità civili e penali per eventuali danni a persone o cose inoltre l'impegno a rispettare tutte le condizioni a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà e di accettare le condizioni contenute nelle leggi in vigore, nei regolamenti comunali, nonché tutte le altre che il Comune prescriverà in sede di rilascio dell'autorizzazione.

Sono causa di irricevibilità le domande carenti di dati anagrafici, firma o codice fiscale.

Sono causa di esclusione dalla graduatoria le domande che non riportano i dati completi del titolo autorizzatorio al commercio itinerante (numero, data, ente di riferimento di Licenza o DUAAP o SCIA) con indicazione del settore merceologico di appartenenza; numero di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio e numero di partita IVA; copia del documento di identità, o permesso di soggiorno, in corso di validità.

Eventuali domande incomplete, ma comunque sanabili, dovranno essere regolarizzate nei termini assegnati dall'amministrazione per non incorrere nella relativa archiviazione.

Art. 45

Formazione graduatorie

Le graduatorie per le assegnazione dei posteggi, così come individuati nelle planimetrie predisposte dal Settore Pianificazione e Gestione del Territorio, sono formate sulla base dei seguenti criteri:

Per la tipologia somministrazione:

100 punti così ripartiti:

Max 40 punti di cui:

- 10 punti per ogni anno di presenza calcolata negli ultimi tre anni, incluse le presenze del titolare cui è eventualmente subentrato (in assenza della rilevazione delle presenze le stesse potranno essere riconosciute in forza delle precedenti autorizzazioni rilasciate dall'ufficio competente, corredate dalla ricevuta di pagamento del suolo pubblico);
- Max 10 punti: 1 punto ogni anno di iscrizione come azienda attiva al Registro delle Imprese della Camera di Commercio a far data dall'inizio attività di somministrazione su area pubblica. Le frazioni di anno superiori ai sei mesi (≥ 181 giorni) saranno considerate equivalenti all'anno;

30 punti: disponibilità documentata di camion bar attrezzato e in regola con le normative vigenti.

30 punti: verifica positiva della regolarità contributiva

Per le tipologie alimentari e non alimentari:

100 punti così ripartiti:

Max 40 punti di cui:

- 10 punti per ogni anno di presenza calcolata negli ultimi tre anni, incluse le presenze del titolare cui è eventualmente subentrato (in assenza della rilevazione delle presenze le stesse potranno essere riconosciute in forza delle precedenti autorizzazioni rilasciate dall'ufficio competente e corredate dalla ricevuta di pagamento del suolo pubblico);

Max 10 punti: 1 punto ogni anno di iscrizione come azienda attiva al Registro delle Imprese della Camera di Commercio a far data dall'inizio attività di vendita su area pubblica. Le frazioni di anno superiori ai sei mesi (≥ 181 giorni) saranno considerate equivalenti all'anno;

30 punti: iscrizione dell'operatore su area pubblica all'Albo Artigiani del Registro delle Imprese - antecedente alla presentazione della domanda di partecipazione alla manifestazione;

30 punti: verifica positiva della regolarità contributiva

Per imprenditori agricoli:

100 punti così ripartiti:

Max 40 punti così ripartiti:

- presenza 10 punti per ogni anno di presenza calcolata negli ultimi tre anni, incluse le presenze del titolare cui è eventualmente subentrato (in assenza della rilevazione delle presenze le stesse potranno essere riconosciute in forza delle precedenti autorizzazioni rilasciate dall'ufficio competente e corredate dalla ricevuta di pagamento del suolo pubblico)
- Max 10 punti: 1 punto ogni anno di iscrizione come azienda attiva al Registro delle Imprese della Camera di Commercio a far data dall'inizio attività di vendita su area pubblica. Le frazioni di anno superiori ai sei mesi (≥ 181 giorni) saranno considerate equivalenti all'anno;

30 punti: se coltivatore di prodotti biologici certificati; o provvisto di riconoscimento IAP (imprenditore agricolo professionale); o produttore di alimenti certificati DOC-DOCG- DOP-IGT-IGP;

30 punti: verifica positiva della regolarità contributiva.

A parità di punteggio si terrà conto dell'ordine di protocollo delle domande (data e ora in caso di invio a mezzo Pec). In caso di disponibilità residua di posteggi saranno prese in considerazione anche le istanze pervenute oltre il termine dei 60 giorni antecedenti l'inizio della manifestazione e valutate con i medesimi criteri di cui sopra.

Qualora il numero delle istanze non fosse sufficiente a coprire tutti i posteggi disponibili gli stessi potranno essere assegnati a qualunque operatore che ne faccia formale richiesta, munito di autorizzazione o comunicazione di inizio attività per il commercio su area pubblica, secondo il seguente criterio di priorità:

- a) più alto numero di presenze nella sagra considerata;
- b) commerciante che ha iniziato per primo l'attività, comprovata dalla anzianità di iscrizione al registro imprese;
- c) ordine cronologico di presentazione delle domande.

La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi dovrà essere pubblicata sul sito Internet del comune e all'Albo Pretorio almeno cinque giorni prima dell'inizio della sagra.

Art. 46
Rilascio autorizzazioni

L'ufficio competente rende noto il luogo e l'orario per il ritiro delle autorizzazioni con contestuale assegnazione dello stallo, previo pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico e tassa sui rifiuti, nonché della quota per i servizi, se istituita.

L'operatore assegnatario che nel giorno di assegnazione non provvede al ritiro del Titolo Autorizzatorio perde definitivamente il diritto all'assegnazione. Si procede pertanto allo scorrimento della graduatoria e all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.

Uno stesso soggetto non può avere più di una concessione di posteggio per evento.

Al fine del riconoscimento del relativo punteggio è richiesta la presenza dell'operatore per l'intera durata della manifestazione. La rilevazione delle presenze è effettuata dal personale della Polizia Locale.

TITOLO III
DISPOSIZIONI SU ALTRE ATTIVITA' DI VENDITA IN OCCASIONE DI PARTICOLARI
EVENTI

Art. 47

Attività commerciali temporanee in occasione di eventi sportivi, musicali e ricreativi in genere

La Giunta Comunale con apposita delibera può prevedere l'assegnazione di posteggi in occasione di manifestazioni sportive, musicali o ricreative in genere, dando mandato ai settori competenti di disporre la relativa planimetria delle aree interessate, la tipologia e il numero dei posteggi.

Art. 48

Modalità di partecipazione

Le domande di partecipazione, relativamente agli eventi di cui all'art. 47 e complete degli elementi di cui all'art. 44, in regola con l'imposta di bollo, dovranno pervenire entro la data e nei modi indicati nell'avviso di partecipazione predisposto dall'ufficio competente e pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Olbia e sull'Albo Pretorio On-line.

Art. 49

Criteri per formulazione graduatoria

Ai fini della formulazione della graduatoria valgono i seguenti criteri:

- a) anzianità nell'attività di commercio su area pubblica così come risulta dal registro delle imprese;
- b) ordine cronologico di presentazione della domanda;

La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi approvata dall'ufficio competente viene pubblicata sul sito Internet del comune e all'Albo Pretorio prima dell'inizio della manifestazione. L'ufficio competente rende noto il luogo e l'orario per il ritiro delle autorizzazioni con contestuale assegnazione dello stallo, previo pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico e tassa sui rifiuti, nonché della quota per i servizi, se istituita.

Uno stesso soggetto non può avere più di una concessione di posteggio per evento.

L'operatore assegnatario che nel giorno di assegnazione non provvede al ritiro del Titolo Autorizzatorio perde definitivamente il diritto all'assegnazione. Si procede pertanto allo scorrimento della graduatoria e all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.

TITOLO IV
PRESENTAZIONE PROGETTI PER ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ED
EVENTI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Art. 50

Proposte progetti per l'organizzazione di manifestazioni ed eventi

Soggetti pubblici o privati quali imprese, consorzi di imprese e associazioni possono elaborare e proporre all'Amministrazione progetti per l'organizzazione e la gestione di attività di vendita, esposizione, animazione e intrattenimento in concomitanza di particolari eventi finalizzate alla promozione del territorio, dei prodotti e della cultura locale. Il progetto deve avere una durata non superiore a 59 giorni nell'anno solare, anche non continuativi. In quest'ultimo caso l'evento si dovrà concludere nel termine massimo di cinque mesi.

Verranno prese in considerazione proposte progettuali meritevoli in base alla qualità, all'opportunità, al beneficio e alla ricaduta economica, culturale e sociale per la cittadinanza.

Non sono presi in considerazione progetti di sola esposizione e vendita.

Gli operatori dell'ingegno hobbisti e collezionisti possono essere presenti nel progetto per una percentuale massima pari al 20% degli operatori.

Art. 51

Modalità di presentazione

L'istanza, in regola con il pagamento dell'imposta di bollo, deve essere presentato al Comune almeno 60 giorni prima della data di inizio della manifestazione

Il progetto deve contenere la seguente documentazione:

la relazione descrittiva del progetto da attuare, dal quale si evincano:

a. le finalità dell'iniziativa;

b. gli spazi richiesti e la loro localizzazione;

c. le modalità di organizzazione delle aree di vendita, con l'indicazione di quanto è necessario per l'esercizio delle attività (strutture, impianti, servizi);

d. rilievo planimetrico in scala 1:500, a firma di un tecnico abilitato, dell'area pubblica interessata dal progetto;

e. dichiarazione di impegno ad installare ed utilizzare impianti elettrici conformi alla normativa vigente;

f. dichiarazione di impegno a stipulare idoneo contratto di noleggio e pulizia dei W.C. chimici (uomo, donna, portatore di handicap) qualora fossero ritenuti necessari dall'amministrazione, in numero idoneo alle dimensioni dell'iniziativa e al potenziale afflusso di pubblico come stimato nella relazione esplicativa.

g. dichiarazione del rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione incendi, delle norme igienico- sanitarie e del Regolamento comunale di igiene urbana e ambientale per lo smaltimento dei rifiuti;

h. in caso di progetto presentato da ONLUS l'associazione dovrà presentare all'Amministrazione un dettagliato piano economico finanziario con indicazione delle somme in entrata e in uscita;

a conclusione del progetto, l'associazione dovrà inoltre produrre una puntuale rendicontazione delle spese sostenute.

Rimane nella facoltà dell'amministrazione richiedere, dopo l'acquisizione del progetto, ogni altra eventuale documentazione concernente l'identità e l'attività del soggetto organizzatore (atto costitutivo, iscrizione al registro delle imprese, contratto consortile, ecc.).
E' in ogni caso onere dell'ufficio competente acquisire il parere tecnico sulla viabilità ed eventuali nulla-osta o pareri da parte di altri uffici o enti.

Art. 52 **Criteri per valutazione dei progetti**

Verranno prese in considerazione proposte progettuali che abbiano raggiunto almeno punti 100 in base ai seguenti criteri:

- a) esperienza documentata da parte del soggetto istante nell'organizzazione di mercatini o fiere per un massimo di **punti 30** (punti 5 per ogni manifestazione organizzata negli ultimi 5 anni);
- b) allestimento in tutte le aree di gazebo o casette, attrezzati per la vendita o l'esposizione, tutti di medesimo colore, materiale e dimensione - **punti 10**;
- c) presenza di commercianti itineranti iscritti all'Albo degli artigiani per un massimo **punti 30** (punti 5 per operatore);
- d) presenza di operatori abilitati al commercio itinerante con meno di due anni di iscrizione in camera di commercio per un massimo di **punti 10** (punti 2 per operatore);
- e) organizzazione di spettacoli di intrattenimento, concerti, animazione per un massimo **punti 50** (10 punti per evento);
- f) presenza di associazione Onlus tra gli espositori **punti 10**;

Art. 53 **Rilascio dell'Autorizzazione**

La Giunta Comunale con deliberazione dichiarerà accolta la proposta progettuale che avrà ottenuto il punteggio totale più alto e a parità di punteggio quella che si ritiene più meritevole dandone dettagliata e puntuale motivazione.

In ogni caso è facoltà dell'Amministrazione non accogliere alcun progetto presentato, dandone dettagliata motivazione.

L'Ufficio competente procederà quindi ad acquisire dal soggetto organizzatore, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio, i seguenti documenti:

- a) l'elenco completo degli operatori commerciali partecipanti alla manifestazione (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e/o partita I.V.A., ditta o ragione sociale, sede legale e numero di iscrizione al registro delle imprese) corredato, per ciascuno operatore, dalla fotocopia del documento di identità e dalle dichiarazioni redatte e sottoscritte ai sensi del D.P.R. 445/2000 (norme in materia di autocertificazione) riguardanti l'eventuale possesso dell'abilitazione al commercio itinerante e della regolare iscrizione al Registro delle Imprese ove richiesto;
- b) Polizza di assicurazione di responsabilità civile contro terzi stipulata dal soggetto organizzatore;
- c) Contratto Enel;
- d) Pagamento della tassa del suolo pubblico e dei rifiuti urbani da effettuarsi in un'unica soluzione.

Art. 54 **Entrata in vigore**

Dopo l'approvazione con deliberazione di Consiglio Comunale, il regolamento è pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.